

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente: «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» come modificata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 19.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«I soggetti di cui all'articolo 2 che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 luglio 1993, dove ha acquisito il n. 315 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Favaro, Tassinari, Frigo, Buson, Pittarello, Carollo, Andreatta, Bissoli e Leone;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 2^a in data 19 luglio 1993 e 1^a e 6^a in data 24 novembre 1993;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 marzo 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1994, n. 2320;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 aprile 1994, n. 1498/21806 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per i lavori pubblici.